

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3040 di mercoledì 06 marzo 2013

L'ABC degli incendi: piani di emergenza e procedure di esodo

I datori di lavoro devono predisporre nella propria azienda un piano di emergenza. Le caratteristiche e contenuti dei piani di emergenza, le procedure operative, le figure dell'emergenza, le operazioni e le procedure di esodo.

Roma, 06 Mar ? Un'**emergenza** è il verificarsi di una situazione anomala e dannosa (incendio, terremoto, inondazione, esplosione, rilascio di una sostanza pericolosa, ...) che può essere **estesa** (interessa una pluralità di punti, di locali dei luoghi di lavoro) o **limitata** (interessa un solo punto, un solo locale e necessita una mobilitazione parziale dei lavoratori). In ogni caso è compito del datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, di **individuare le possibili situazioni che possono portare a un'emergenza e di predisporre adeguate procedure operative** applicando uno specifico piano di azione, il **Piano di emergenza**.

Per parlare di piani di emergenza, dei suoi contenuti e delle procedure da attuare in caso di incendio è possibile fare riferimento al contenuto della nuova edizione della pubblicazione Inail " **Formazione antincendio**", pubblicazione che riporta i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, con riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al Decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Se una situazione alla base di un'emergenza può essere imprevedibile o prevedibile, un piano di emergenza deve operativamente considerare solo le emergenze prevedibili e può essere:

- "**esterno** (PPE), che tratta situazioni di pericolo che possono presentarsi all'esterno del luogo di lavoro di un'azienda, inteso come uno stabilimento industriale, un deposito di materiali infiammabili, una cartiera ecc., e che può dar luogo a gravi sinistri, che potrebbero coinvolgere vaste aree geografiche, coinvolgendo anche insediamenti abitativi. Tale piano, viene gestito da un gruppo di esperti, coordinati dal Prefetto;
- **interno** (PPI), che tratta situazioni di pericolo che possono accadere all'interno di un luogo di lavoro di un'azienda, inteso come stabilimento industriale, settore, reparto, edificio ecc., viene redatto dal datore di lavoro dell'azienda stessa".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD002] ?#>

Scopo di un piano di emergenza interno (che nell'articolo chiameremo semplicemente "piano di emergenza"), è quello "di consentire ai lavoratori la migliore gestione possibile in una situazione di pericolo, indicando loro, le azioni ritenute più idonee per affrontare tale circostanza". Essendo un documento redatto in conseguenza della individuazione e della valutazione dei rischi, "può essere costituito:

- per **luoghi di lavoro di piccole dimensioni, con rischio d'incendio basso o medio**, da istruzioni relative alla descrizione dei luoghi di lavoro e alle attività svolte, al numero dei lavoratori presenti e ad una serie di istruzioni comportamentali per i lavoratori in genere e per quelli incaricati della gestione delle emergenze in particolare;
- per **luoghi di lavoro di grandi dimensioni, con rischio d'incendio elevato**, da un apposito elaborato comprendente, oltre alle voci riportate al punto precedente, anche la descrizione dei rischi potenziali propri dell'attività (deposito, impianto ecc.); rischi che possono interessare non solo le persone che si trovano all'interno dell'area aziendale, ma anche quelle che si trovano all'esterno di questa".

Se un piano di emergenza è costituito fondamentalmente da **due parti** ("la prima di carattere generale con la descrizione dei luoghi di lavoro, la seconda con la descrizione delle procedure da porre in essere al verificarsi dell'emergenza"), si può dire che sono tre gli aspetti affrontati dal piano di emergenza: la **strategia** (caratteristiche luoghi di lavoro e attività, dati sui lavoratori, definizioni dei compiti, planimetrie, ...), la **tattica** (modalità con cui svolgere i compiti, procedure operative, ...) e la **logistica**

(strumenti necessari, protezione attiva e passiva, ...).

Rimandando i lettori ad una lettura esaustiva dei contenuti di un piano di emergenza indicati nel documento, ci soffermiamo brevemente sulla seconda parte del piano, con riferimento alla tattica e, cioè, alle "**procedure operative**", che deve compiere la persona che scopre il verificarsi di un'emergenza:

- necessarie per allarmare tutti i presenti nell'area;
- di primo intervento da attuare mediante i dispositivi e le attrezzature di lotta agli incendi installate nei luoghi di lavoro (quando ritenuto possibile);
- per l'esodo di tutti i presenti dal luogo di lavoro e l'individuazione del sito (o del punto) di raccolta per tutto il personale;
- per il distacco delle alimentazioni e delle utenze (energia elettrica, gas, ecc.);
- per la messa in sicurezza degli impianti e delle macchine;
- per la richiesta di intervento agli Enti preposti alla gestione delle emergenze (V.V.F., CRI, Forze dell'Ordine, Protezione Civile, ecc.);
- per l'assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito menomato o limitato, alle persone anziane, alle donne in stato di gravidanza ed ai bambini".

Nel documento dell'Inail si ricordano inoltre le **figure dell'emergenza**:

- "**Coordinatore Emergenze**: sovrintende e coordina tutte le azioni da intraprendere durante un'emergenza;
- **Squadra di Emergenza**: si attiva per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza. Personale appositamente formato come indicato dal DM 10.03.1998;
- **Addetti al Primo Soccorso**: designati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di primo soccorso;
- **Assistenza Disabili**: al verificarsi di un'emergenza agisce per la salvaguardia di persone che possiedono un'inabilità temporanea o permanente;
- **Addetto alle comunicazioni esterne**: si attiva per tutte le comunicazioni da effettuare, in caso di emergenza, verso gli organi esterni di soccorso".

Veniamo brevemente all'**emergenza incendio** e alle **procedure da attuare**, ricordando che "è necessario che tutte le persone presenti conoscano ed applichino le procedure riportate nel piano di emergenza dell'azienda", procedure che "devono essere state oggetto di opportune **esercitazioni** da effettuarsi almeno una volta all'anno (punto 7.4 dell'Allegato VII al DM 10 marzo 1998)".

È proprio attraverso queste esercitazioni che i lavoratori al verificarsi di un'emergenza "sono in grado di eseguire, senza indugio, le **operazioni di esodo**, che comprendono:

- l'accertamento dell'entità dell'incendio (o di altra emergenza);
- la segnalazione del verificarsi di un incendio (o di altra emergenza), mediante l'attivazione manuale (pulsanti) collegati ai sistemi di allarme acustico e/o ottico installati presso i luoghi di lavoro (per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni è sufficiente l'avviso vocale);
- un primo intervento sulle fiamme, mediante l'utilizzo dei dispositivi di lotta agli incendi, se le condizioni del rogo lo consentono;
- la richiesta di intervento degli Enti preposti alla gestione delle emergenze (V.V.F., CRI, Protezione Civile, Polizia ecc.);
- l'esclusione delle alimentazioni e delle utenze, quali l'energia elettrica, il gas ecc., e la messa in sicurezza di macchine ed impianti (quando possibile);
- il coordinamento del personale nelle fasi di esodo dai luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione se nell'area è presente pubblico occasionale ovvero persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro e con le relative vie di uscita di emergenza;
- l'assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito menomato o limitato, alle persone anziane, alle donne in stato di gravidanza ed ai bambini;
- il controllo dell'avvenuto abbandono di tutte le persone presenti nel luogo di lavoro (quando possibile) e successivamente verificando, una volta fuori dall'area interessata dall'incendio (ovvero dall'emergenza), le persone presenti, tramite l'ausilio di idonei elenchi del personale".

Per concludere ricordiamo che le **procedure di esodo** "risultano sempre estremamente delicate, in quanto vengono effettuate dai presenti, con **stati d'animo in crescente agitazione**". E divengono particolarmente problematiche, quando le strutture edilizie ove si è sviluppata un'emergenza incendio risultano avere:

- "un elevato grado di affollamento e dove i soggetti presenti non hanno familiarità con le vie di uscita, come grandi magazzini,

discoteche, alberghi, supermercati, ipermercati ecc.;

- un significativo grado di affollamento e dove i soggetti presenti non sono in grado di provvedere, senza aiuto esterno, alla propria incolumità, come ospedali, case di cura, case di riposo per anziani ecc.;

- un alto grado di affollamento e dove i soggetti presenti possono essere facilmente preda del panico, come negli istituti scolastici;

- un notevole numero di piani in elevazione o in sotterraneo (ad esempio gli autosilos), dove alle persone presenti dovrà essere impedito l'utilizzo degli ascensori (questi devono essere richiamati al piano terreno e bloccati con l'apertura delle porte)".

Dunque affinché le procedure previste dal piano di emergenza possano essere espletate correttamente è molto importante che le persone incaricate dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi vengano **adeguatamente formate e addestrate**.

Inail, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Servizio Prevenzione e Protezione, " Formazione antincendio", a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP ? Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ? Ricerca INAIL), edizione aggiornata al febbraio 2012 (formato PDF, 4.64 MB).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it